

vorrebbe che si considerasse il patrimonio del danneggiato all'epoca in cui soffrì il danno e non all'epoca attuale. La Commissione ha osservato a questo riguardo che quello il quale dopo la guerra avesse migliorato la sua fortuna, per effetto di una donazione, o di una successione o per qualunque siasi altra causa, non si troverebbe più nella condizione di quelli i quali abbisognano di qualche sovvenzione.

Al qual proposito notisi ancora che nella legge si è usata la parola *patrimonio*, anziché quella di beni stabili, od altra, per significare che si calcolano tutti i beni, di qualunque natura siano essi. Bensì però se vi sarà alcuno, il quale apparentemente abbia un patrimonio maggiore di 10.000 lire, ma che faccia risultare di esser gravato da passività, naturalmente queste dovranno pure venir prese in considerazione, ed essergli calcolate in deduzione del valore apparente.

Riguardo poi alla distribuzione, se gli onorevoli signori deputati credono che vi siano altri mezzi che possano condurre più facilmente allo scopo al quale tende la Commissione, egli non hanno che a proporli, ed essa li accetterà molto volentieri.

MOIA. L'onorevole signor relatore della Commissione mentre si è provato di rispondere ad alcune delle difficoltà che ho messe innanzi ed a sciogliere alcun dubbio da me elevato, non ha fatto altro, per quanto mi pare, che rendere maggiormente intricata la questione, ed ha provato sempre più la mia tesi, che cioè si riesce necessariamente all'assurdo.

Egli ha detto che colui il quale perdendo 56,000 lire ha perduto tutto quanto possedeva ha diritto al risarcimento totale. Ciò posto, può darsi il caso che un altro individuo abbia perduto 500,000 lire e con tutto ciò il suo patrimonio. Lo Stato dovrà dunque indennizzare costui per la somma totale di 500,000 lire; un altro poi che ne possedeva 100,000 e ne avrà perduto 89,000, sarà cioè rimasto al possesso di soli 11,000, non riceverà niente.

Noi cadiamo adunque sempre nell'assurdo, e per poco che la Camera voglia riflettere sulle applicazioni di quest'articolo ella vedrà che la cosa non è possibile.

Io invito pertanto la Camera a rimandare quest'articolo alla Commissione, ond'essa cerchi il modo di renderlo attuabile.

DI REVEL. L'onorevole signor Moia ha censurato il lavoro della Commissione; ma mi pare che ne è rimasto colla censura. La Camera forse avrebbe visto con miglior occhio se avesse proposto qualche mezzo...

MOIA. Ho detto che è impossibile, ed io non pretendo di fare l'impossibile.

DI REVEL. Ma noi siamo per fare questa legge, non per rigettarla; dunque noi l'abbiamo proposta, la Camera ha già approvato l'articolo 1°; bisogna sortire da questo laberinto: noi non riconoscevamo alcun diritto a quest'indennità; abbiamo detto che in via di riguardo trovammo equitativo che si corrispondesse un'indennità a coloro che erano in condizione meno fortunata. La questione sta adunque nel determinare quali siano le condizioni che possono far considerare uno danneggiato; la Commissione era convinta che lo stabilire basi era cosa difficilissima; e se avesse creduto che la Camera potesse accogliere una proposta in genere di rimettere questo all'arbitrio di una Commissione da nominarsi dal Governo, forse si sarebbe decisa a fare questa proposta; ma non credendo che la Camera volesse lasciare in piena balla della medesima il comprendere o l'escludere un danneggiato, ha creduto di prender per base che chi ha una proprietà di oltre 10,000 lire non è in condizione da aver bisogno di sussidio.

Lascio poi alla Commissione nominanda l'apprezzazione del

merito, e tanto è, che propose che il primo riparto fosse del 50 per cento, onde, colla somma che gli rimarrebbe disponibile, poter poi venir a retribuire più o meno quelli che non sarebbero contemplati nel primo riparto.

Del resto, la Commissione non si ricusa di rivedere nuovamente il lavoro, desidererebbe di poter presentare una redazione che adeguasse il desiderio della Camera, ma credo la cosa molto difficile se non si lascia molto arbitrio alla Commissione che sarà nominata per il riparto.

PRESIDENTE. Il deputato Moia propone che sia mandato alla Commissione quest'articolo secondo ed il seguente. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

PICCON, relatore. Il lavoro fatto dalla Commissione non è un lavoro ipotetico; non si può dire che vi saranno persone danneggiate in 20, in 30 mila lire e più; la Commissione ha esaminato tutti i casi, uno per uno, ed ha riconosciuto che non vi è alcuno che abbia sofferto danno maggiore di 5000 lire. È quindi inutile affatto l'occuparsi d'inconvenienti che non si possono avverare. La legge fu redatta dalla Commissione nel modo da lui creduto il più conveniente: se qualche deputato ha una migliore redazione in pronto, la proponga; io mi affretterò ad accettarla.

CAGNARDI. Non posso assolutamente ammettere che fra i danneggiati non ve ne sia alcuno che lo sia per più di 5000 lire. A quel negoziante sotto i portici di Novara, di cui parlava poco fa, i danni furono calcolati a 25,000 lire. L'oste principale di Romagnano sopportò un danno di 20,000 lire. I fabbricatori di stoffe di cotone, signori Rossi e Robbiati, sopportarono anch'essi un grave danno. I signori Rossi e Robbiati furono derubati di più di 12,000 lire. I delegati nominati dal commissario regio si sono portati sul luogo per accertare in modo più positivo questi danni che si reclamano. Non posso adunque ammettere che in nessun caso speciale abbiano ecceduto mai le 5000 lire.

DEMARIA. Farò osservare alla Camera che certamente vennero proposti dei danni maggiori di quelli delle cifre accennate dall'onorevole relatore; ma le Commissioni destinate ad esaminare questi danni ridussero di molto le somme proposte dai danneggiati. Inoltre in queste somme piuttosto ingenti si calcolavano i danari che si dicevano stati derubati. Ora le Commissioni, quella di Novara massimamente, stabili che non si potesse tener alcun calcolo del danaro perchè non si poteva avere alcun modo di verificare se realmente la somma che si diceva perduta o rapita fosse stata veramente quella che si proponeva.

Nello stato che venne presentato alla Commissione, danno veramente ragguardevole, come accennava l'onorevole deputato Cagnardi, non v'ha che quello che appartiene alla provincia di Casale, quello cioè della religione dei santi Maurizio e Lazzaro, della quale un tenimento venne devastato in modo straordinario; ma il danno nemmeno non arriva alle 50,000 lire, il danno non è che di 27,000 lire, e siccome appartiene alla provincia di Casale ed alla religione mauriziana, non venne calcolato.

Quindi è che mi pare che la base sulla quale la Commissione fonda i suoi calcoli non possa subire contestazione, e non possa impedire che venga adottata la proposta che, fondata su di essa, venne fatta nella legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta sospensiva.

NOTTA. Domando la parola. Io non mi tratterò a considerare se dai ragionamenti fatti dal deputato Moia possa venire realmente la conseguenza di assurdità che il medesimo rileva, nè mi accingerò a porre in dubbio od impugnare